GIUNTA PROVINCIALE DI CREMONA

Estratto dal verbale delle deliberazioni assunte nell'adunanza del 19/03/2013

L'anno duemilatredici, questo giorno diciannove del mese di marzo alle ore 11:00 in Cremona, nell'apposita sala del Palazzo della Provincia si è riunita, a seguito di invito del Presidente, la Giunta Provinciale con l'intervento dei Sigg.:

		Presenti	Assenti
Salini Massimiliano	Presidente	X	-
Lena Federico	VicePresidente	X	-
Bongiovanni Filippo	Assessore	X	-
Capelletti Chiara	Assessore	-	X
Fontanella Giuseppe	Assessore	X	-
Leoni Giovanni	Assessore	X	-
Orini Paola	Assessore	-	X
Pinotti Gianluca	Assessore	X	-
Schiavi Silvia	Assessore	-	X
Soccini Matteo	Assessore	X	-

Partecipa il Segretario Generale della Provincia, Dott. Silvio Masullo

Il Sig. Presidente, constatando che gli intervenuti costituiscono il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la giunta alla trattazione degli oggetti posti all'ordine del giorno.

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A V.I.A. DI COMPETENZA MINISTERIALE AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. 152/06 E S.M.I., PER IL PROGETTO "NUOVA CENTRALE GAS DI BORDOLANO - MODIFICHE ALL'ASSETTO IMPIANTISTICO ED ALLA DISPOSIZIONE DELLE APPARECCHIATURA E FABBRICATI DEGLI IMPIANTI DI COMPRESSIONE E DI TRATTAMENTO RISPETTO ALLA CONFIGURAZIONE CHE HA OTTENUTO LA COMPATIBILITÀ AMBIENTALE". - PARERE

LA GIUNTA PROVINCIALE

Visto il D.Lgs. n. 152/06 e succ. mod.

Vista la L.R. 5/2010 e succ. mod.

Visto l'art. 74 lett.s) dello Statuto della Provincia

VISTO il Piano Paesaggistico Regionale (PPR) approvato con DCR n. VIII/951 del 2012;

VISTO il PTCP approvato con la deliberazione consiliare provinciale n. 95 del 9 luglio 2003 e successivamente adeguato ai contenuti della L.R. 12/05, con variante approvata con D.C.P. n. 66 dell'8 aprile 2009 ed efficace dalla pubblicazione sul B.U.R.L. Serie Inserzioni n. 20 del 20 maggio 2009;

VISTO il Piano della Viabilità approvato con deliberazione consiliare provinciale n. 18 del 18 febbraio 2004;

PRESO ATTO che in data 11 dicembre 2012 (nostro prot. 145015) la Società Stogit S.p.A., società con socio unico, sottoposta alla direzione e coordinamento di Snam S.p.A., sede legale in San Donato Milanese (Mi), piazza Santa Barbara n. 7, rappresentata dall'Ing. Renato Marioli, nella qualità di Titolare della "Concessione Bordolano Stoccaggio", ha presentato richiesta di verifica di assoggettabilità a V.I.A. per il progetto: "Nuova Centrale gas di Bordolano – Modifiche all'assetto impiantistico ed alla disposizione delle apparecchiatura e fabbricati degli impianti di compressione e di trattamento rispetto alla configurazione che ha ottenuto la compatibilità ambientale" ;

VISTA la Del.G.P. N. 158 DEL 25/03/2009 avente come oggetto: *" Procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e succ. mod. relativa alla realizzazione di un impianto di stoccaggio gas - centrale di compressione e trattamento gas, ampliamento aree cluster e sistema condotte- nel comune di Bordolano (CR). Parere*".

VISTA la D.G.R. n. VIII/009604 del 15/06/2009 *"Espressione di parere al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in merito al progetto di stoccaggio di modulazione di gas naturale in sotterraneo da realizzarsi in comune di Bordolano (CR) – Proponente: Stogit S.p.A.";*

PRESO ATTO del giudizio di compatibilità ambientale rilasciato dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del Mare con Decreto n. 1633 del 12/11/2009;

VALUTATE le relazioni predisposte dal Settore Pianificazione Territoriale, Settore Agricoltura ed Ambiente, Area Infrastrutture stradali e Patrimonio, allegate alla presente deliberazione;

VISTO il parere favorevole espresso sulla regolarità tecnico – amministrativa del presente atto, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo n. 267/00;

VISTO l'art. 42 dello Statuto della Provincia;

Udito il parere del relatore;

Unanime

DELIBERA

1. Di subordinare il parere favorevole, all'istanza di verifica di assoggettabilità a V.I.A. per il progetto: "Nuova Centrale gas di Bordolano – Modifiche all'assetto impiantistico ed alla disposizione delle apparecchiatura e fabbricati degli impianti di compressione e di trattamento rispetto alla configurazione che ha ottenuto la compatibilità ambientale", al recepimento delle prescrizioni ed osservazioni di seguito riportate ad integrazione di quanto contenuto nella Del.G.P. n. 158 DEL 25/03/2009:

a. per tutti gli edifici/manufatti che verranno realizzati, si dovrà fare riferimento a quanto stabilito dalla normativa geologica dello studio geologico a supporto dei PGT di Bordolano, con particolare riferimento a quanto previsto per la/le classi di *Fattibilità Geologica* ed allo/agli scenari di *Pericolosità Sismica Locale* in cui ricadranno le opere in progetto.

b. In considerazione della tipologia di impianto in oggetto, assimilabile a quelle definite dalla d.d.u.o.14964 del 21 Novembre 2003 (rif. *"Edifici strategici e rilevanti"*), sarà necessario svolgere un approfondimento specifico e dettagliato relativamente al rischio sismico, condotto ai sensi della d.g.r. n. IX/2616, con una *analisi sismica di* 2° *livello*.

c. Sempre in considerazione della tipologia di impianto in oggetto, si ritiene necessaria l'esecuzione di uno specifico studio geologico che porti alla definizione del modello geologico di riferimento superficiale, studio condotto ai sensi del d.m. 14 Gennaio 2008.

d. Non si condivide quanto affermato nel cap. 4 (rif. pag. 182) della *Relazione* dello Studio Ambientale preliminare (ed analogamente nel cap. 3.2 - rif. Pag. 35 - del *Progetto preliminare* dell'Impianto di compressione e di trattamento gas) in cui si dichiara la non necessità di svolgimento della Valutazione del Potenziale di liquefazione; al contrario, in via prudenziale, si ritiene invece estremamente opportuna l'esecuzione della Valutazione del Potenziale di liquefazione. Infatti la notevole prossimità alla zona sismogenetica 907, i recenti e significativi eventi sismici che hanno interessato la pianura padana, oltre che ai ben noti dati storici che attestano il verificarsi di fenomeni di liquefazione nei territori cremonesi e bresciani a seguito di eventi sismici (vedasi ad esempio il terremoto di Soncino del 12 maggio 1802, incluso nel catalogo CPTI del 1999, con intensità epicentrale pari a 8-9 MCS - Me = 5.6), inducono a ritenere non condivisibile la scelta di escludere a priori tale approfondimento. In un'ottica di prevenzione dei rischi e adottando un approccio maggiormente cautelativo, si chiede che venga approfondita la possibilità del verificarsi di tale fenomeno, mediante una specifica valutazione.

e. anche a seguito della riduzione delle unità di compressione, la potenza termica complessiva di progetto (1 turbina da 25 MW e 2 da 15 MW) risulta comunque superiore alla soglia di assoggettamento alla disciplina speciale IPPC di cui punto 1.1. dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs 152/06 e s.m.i. "Impianti di combustione con potenza termica di combustione di oltre 50 MW". Pertanto l'esercizio degli impianti di superficie dovrà essere disciplinato con Autorizzazione Integrata Ambientale;

f. non è presente agli atti di questo Ufficio un'istanza AIA per il complesso in questione;

g. si ricorda che i nuovi impianti di produzione energia devono essere conformi ai contenuti della D.G.R. 6 agosto 2012 n. IX/3934

h. Nel caso in cui in futuro dovesse rendersi necessaria la revisione dei volumi richiesti o degli usi effettuati, sarà necessario che la ditta titolare della concessione presenti idonea richiesta di variante della concessione al competente ufficio della Provincia di Cremona.

i. Dall'analisi della documentazione è emerso che:

- la modifica del complesso prevede un diverso assetto impiantistico (in particolare il passaggio da 4 a 3 unità Turbo-Compressori installate e l'aumento della superficie in pianta dei Gas Cooler) ed una disposizione delle apparecchiature ausiliarie e fabbricati degli Impianti (anche nell'ottica di maggiore aderenza alle prescrizioni emanate) differenti rispetto alla configurazione originaria, già oggetto di giudizio di compatibilità ambientale positivo;
- non si riscontra la definizione di attività riconducibili ad effettivi interventi di gestione rifiuti, pur se da approfondire la tematica legata alla possibilità di esclusione dall'applicazione della parte IV del D.Lgs. 152/2006, ai sensi dell'art. 185, comma 1, lettera a, del sistema di eliminazione aeriformi indicato come candela/blow-down;
- gli effettivi elementi che è stato possibile riscontrare attengono alla produzione di rifiuti di vario genere ed in particolare al deposito degli stessi, in aree appositamente attrezzate, ovvero in vari serbatoi dislocati in sito, in attesa di conferimento a successive fasi di gestione presso terzi;
- non vi sono fattori per identificare esplicite attività di stoccaggio rifiuti, pertanto per i rifiuti generati si dovrà provvedere al deposito temporaneo (ex art. 183, comma 1, lettera bb, D.Lgs. 152/2006), osservando in particolare la necessità (per quanto riscontrato circa talune descrizioni e volumetrie riportate) che debba essere garantita una frequenza almeno trimestrale del conferimento dei rifiuti stessi ad altri soggetti/impianti;
- rilevando la produzione di oli minerali esausti (ed acque oleose) riconducibili al D.Lgs. 95/1992, si riscontra sarà necessario valutare un adeguamento delle modalità di deposito a quanto dettato dal D.M. 392/1996 (elemento non attualmente verificabile, peraltro attesa la mancata definizione in termini quantitativi);
- sarà necessario che in fase progettuale, maggiore e specifico dettaglio debba essere fornito per quanto riguarda tutte le sezioni di movimentazione e deposito dei rifiuti, le relative modalità e caratteristiche impiantistiche, elementi ora portati solo in descrizioni abbastanza generiche;
- si deve comunque considerare che comunque le modifiche previste non appaiono determinare la generazione di sensibilmente diverse qualità e quantità di rifiuti (pericolosi e non) rispetto alla precedente situazione;
- per le fasi di realizzazione non è previsto ricorso alla disciplina ex art. 184-bis D.Lgs. 152/2006 e D.M. 161/2012, in materia di utilizzo di terre e rocce di scavo generate;

2. Di dare mandato agli uffici di inviare la presente deliberazione:
   - Al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
   - Al Ministero dello Sviluppo Economico
   - Alla Regione Lombardia D.G. Ambiente, Energia e Reti - Struttura V.I.A

3. Di dare atto che sul presente provvedimento è stato espresso favorevolmente il parere previsto dall'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000, così come dettagliatamente richiamato in premessa.

Il Presidente, infine, pone ai voti palesi, per alzata di mano, l'immediata eseguibilità del presente atto che viene approvato all'unanimità.

ALLEGATO PARTE INTEGRANTE

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A V.I.A. MINISTERIALE AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. 152/06 E S.M.I., PER IL PROGETTO "NUOVA CENTRALE GAS DI BORDOLANO – MODIFICHE ALL'ASSETTO IMPIANTISTICO ED ALLA DISPOSIZIONE DELLE APPARECCHIATURA E FABBRICATI DEGLI IMPIANTI DI COMPRESSIONE E DI TRATTAMENTO RISPETTO ALLA CONFIGURAZIONE CHE HA OTTENUTO LA COMPATIBILITÀ AMBIENTALE". - PARERE

Di seguito si riportano i pareri suddivisi per tematismi, che possono interessare la Provincia, con particolare riferimento ai diversi Settori, in particolare i contributi della presente risultano essere:

1. AREA GESTIONE DEL TERRITORIO - SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E TRASPORTI (parere prot. n. 3528 del 31/01/2013 – parere prot. n. 32555 dell'11/03/2013)
2. AREA GESTIONE DEL TERRITORIO – SETTORE AGRICOLTURA E AMBIENTE (parere prot. n. 80566 del 2/07/2012)
3. AREA INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO – SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI (parere prot. n. 71351 del 8/06/2012)

1. AREA GESTIONE DEL TERRITORIO - SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E TRASPORTI

Parere prot. n. 3528 del 31/01/2013

Dall'analisi della documentazione prodotta da ***Stogit S.p.A***. a supporto della richiesta di assoggettabilità a V.I.A. (a seguito di modifica di impianto già approvato), si evince come le modifiche previste non abbiano incidenza relativamente alla componente geologica e sismica, in quanto esse sono sostanzialmente di carattere meramente impiantistico e logistico. L'unico elemento degno di nota (ma che risulta sostanzialmente ininfluente) è che la nuova configurazione di progetto prevede un maggiore scotico superficiale e, pertanto, una maggiore volumetria di terre movimentate.

A seguito di tale stato delle cose, relativamente alla componente geologica e sismica nulla osta alla realizzazione delle modifiche rispetto al progetto originario. Si ritiene però opportuno richiamare a ***Stogit S.p.A*** quanto segue:

- per tutti gli edifici/manufatti che verranno realizzati, si dovrà fare riferimento a quanto stabilito dalla normativa geologica dello studio geologico a supporto dei PGT di Bordolano, con particolare riferimento a quanto previsto per la/le classi di *Fattibilità Geologica* ed allo/agli scenari di *Pericolosità Sismica Locale* in cui ricadranno le opere in progetto.

- In considerazione della tipologia di impianto in oggetto, assimilabile a quelle definite dalla d.d.u.o.14964 del 21 Novembre 2003 (rif. *"Edifici strategici e rilevanti"*), sarà necessario svolgere un approfondimento specifico e dettagliato relativamente al rischio sismico, condotto ai sensi della d.g.r. n. IX/2616, con una *analisi sismica di 2° livello*.

- Sempre in considerazione della tipologia di impianto in oggetto, si ritiene necessaria l'esecuzione di uno specifico studio geologico che porti alla definizione del modello geologico di riferimento superficiale, studio condotto ai sensi del d.m. 14 Gennaio 2008.

- Non si condivide quanto affermato nel cap. 4 (rif. pag. 182) della *Relazione* dello Studio Ambientale preliminare (ed analogamente nel cap. 3.2 - rif. Pag. 35 - del *Progetto preliminare* dell'Impianto di compressione e di trattamento gas) in cui si dichiara la non necessità di svolgimento della Valutazione del Potenziale di liquefazione; al contrario, in via prudenziale, si ritiene invece estremamente opportuna l'esecuzione della Valutazione del Potenziale di liquefazione. Infatti la notevole prossimità alla zona sismogenetica 907, i recenti e significativi eventi sismici che hanno interessato la pianura padana, oltre che ai ben noti dati storici che attestano il verificarsi di fenomeni di liquefazione nei territori cremonesi e bresciani a seguito di eventi sismici (vedasi ad esempio il terremoto di Soncino del 12 maggio 1802, incluso nel catalogo CPTI del 1999, con intensità epicentrale pari a 8-9 MCS - Me = 5.6), inducono a ritenere non condivisibile la scelta di escludere a priori tale approfondimento. In un'ottica di prevenzione dei rischi e adottando un approccio maggiormente cautelativo, si chiede che venga approfondita la possibilità del verificarsi di tale fenomeno, mediante una specifica valutazione.

Parere prot. n. 32555 dell'11/03/2013

In data 11/12/2012 (nostro prot. 145015), la Società Stogit S.p.A., società con socio unico, sottoposta alla direzione e coordinamento di Snam S.p.A., sede legale in San Donato Milanese (Mi), piazza Santa Barbara n. 7, rappresentata dall'Ing. Renato Marioli, nella qualità di Titolare della "Concessione Bordolano Stoccaggio" ha presentato richiesta di verifica di assoggettabilità a V.I.A. per il progetto in oggetto. In data 17/12/2012 la Società Stogit S.p.A. ha presentato copia dell'avvenuta pubblicazione sulla "Gazzetta Ufficiale n. 144 dell'11/12/2012" ai fini dell'informazione al pubblico e della trasparenza, così come previsto dalla normativa di Settore.

In seguito, il Ministero dell'Ambiente ha inviato la verifica positiva in merito alla procedibilità dell'istanza di Verifica (24/12/2012 nostro prot. 150959).

La Stogit S.p.A. in data 7/01/2013 (nostro prot. 2662) ha inoltrato una nota in cui specificava che:

- nel mese di ottobre 2012 sono iniziati i lavori di approntamento cluster B (pozzi 22dir, 23dir, 24dir e 25dir);
- è stato redatto in condivisione con ARPA il piano di monitoraggio per ottemperare alle prescrizioni rilasciate nel decreto VIA;
- è stato predisposto l'aggiornamento del piano di monitoraggio e lo stato di avanzamento degli adempimenti relativi alle prescrizioni impartite;
- la fase di monitoraggio relativa alla decommissioning ed alla bonifica verrà presentato almeno tre anni prima della scadenza della concessione di stoccaggio (tenendo conto di eventuali proroghe);
- la valutazione della security, verrà presentata con la richiesta di costruzione della nuova centrale e del progetto illuminotecnica.

Dai contatti telefonici intercorsi con Regione Lombardia in data 18/02/2013, si è appreso che, data l'entità della modifica progettuale proposta da Stogit S.p.A, la regione non si esprimerà sul progetto in questione.

Rispetto a quanto presentato nel precedente S.I.A., approvato dal MATT, la modifica proposta è legata all'assetto impiantistico ed alla disposizione delle apparecchiature e dei fabbricati degli impianti di compressione e trattamento.
Tale modifica si è resa necessaria al fine di migliorare l'operabilità dei sistemi, la manutenzionabilità e gli impatti verso l'esterno. La principale modifica è legata all'area impianto che ospita i turbo compressori con un passaggio da quattro unità a tre unità turbo compressori installate, caratterizzate da livelli di emissione meno inquinante così come richiesto dal Decreto di pronuncia di compatibilità ambientale del Ministero dell'Ambiente e del Territorio (ad esempio emissioni di NOx da 80 mg/N/mc a 50 mg N/mc). La riprogettazione dell'area compressori ha comportato la rivalutazione localizzativa di altri parti impiantistiche tra cui: il sistema di misura fiscale del gas, dei serbatoi di raccolta delle acque di prima pioggia, della viabilità interna dell'impianto, la modifica del tracciato condotte di collegamento cluster A –centrale, ecc..
Il progetto prevede rispetto al progetto precedentemente valutato, un laghetto artificiale ad uso irriguo, una vasca antincendio di 370 mc a servizio dell'impianto antincendio ed a seguito della prescrizione contenuta nel giudizio di compatibilità ambientale un progetto di inserimento paesaggistico dell'impianto di compressione e trattamento per le aree esterne a Stogit.

Per quanto di competenza, la scrivente riconferma il parere espresso durante l'iter di procedura di VIA Ministeriale relativa alla realizzazione dell'impianto di Stoccaggio Gas - Centrale di Compressione e Trattamento Gas, ampliamento aree cluster e sistema condotte - nel comune di Bordolano (CR) - (rapporto informativo rif. Prot. n. 39914 del 24/03/2009 – DGP n. 158 del 25/03/2009- verbale conferenza nostro prot. 47712 del 15/04/2010).

2. AREA GESTIONE DEL TERRITORIO –SETTORE AGRICOLTURA E AMBIENTE

- Attività IPPC

Il progetto allegato all'istanza di assoggettabilità alla VIA esaminato riguarda la modifica dell'assetto impiantistico valutato positivamente con il Decreto VIA ministeriale DSA-DEC-2009-0001633 del 12.11.2009. In particolare il progetto riguarda la riduzione del numero di turbine gas utilizzate in fase di compressione (da 4 a 3 unità) e una diversa dislocazione degli impianti rispetto alla configurazione approvata. Si rileva quanto segue:

- anche a seguito della riduzione delle unità di compressione, la potenza termica complessiva di progetto (1 turbina da 25 MW e 2 da 15 MW) risulta comunque superiore alla soglia di assoggettamento alla disciplina speciale IPPC di cui punto 1.1. dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs 152/06 e s.m.i. "Impianti di combustione con potenza termica di combustione di oltre 50 MW". Pertanto l'esercizio degli impianti di superficie dovrà essere disciplinato con Autorizzazione Integrata Ambientale;
- non è presente agli atti di questo Ufficio un'istanza AIA per il complesso in questione;
- si ricorda che i nuovi impianti di produzione energia devono essere conformi ai contenuti della D.G.R. 6 agosto 2012 n. IX/3934

- Norme e programmazione acque e derivazioni

Da un controllo effettuato presso gli archivi della Provincia di Cremona, risulta che la Stogit s.p.a. abbia attualmente in corso una richiesta di concessione per la derivazione di acque sotterranee tramite pozzo.

La richiesta di concessione, che prevede la realizzazione di un pozzo sul foglio 6 mappale 14 del Comune di Bordolano, è stata avanzata per far fronte alle esigenze idriche della rete antincendio della nuova centrale e per l'irrigazione delle aree verdi adiacenti all'area in esame.

Il pozzo raggiungerà la profondità di 30 m sfruttando, quindi, l'acqua della falda superficiale, senza intaccare le risorse qualificate, così come definite dalla Tav. 13 dello studio dell'Università di Milano "Realizzazione di un modello preliminare del flusso idrico nel sistema acquifero della provincia di Cremona". Il pozzo sarà sviluppato con due tratti filtranti posizionati tra 6 m e 18 m e tra 21 m e 27 m, rimanendo comunque all'interno della prima falda. Il diametro definitivo del pozzo sarà di 152,4 mm (6").

La portata massima richiesta è di 2 l/s, sufficiente per il riempimento e il mantenimento del livello adeguato della vasca di accumulo a servizio della rete antincendio. Il volume annuo prelevato, anche considerando l'uso per l'irrigazione delle aree verdi, sarà contenuto entro i 5.000 m3 all'anno.

I fabbisogni idrici per quanto riguarda l'uso igienico saranno soddisfatti attraverso la fornitura idrica del pubblico acquedotto, come specificato anche nella relazione presentata per la verifica di assoggettabilità a V.I.A.

Per quanto riguarda i pozzi pubblici, il pozzo acquedottistico più vicino all'area in esame è il pozzo pubblico a servizio del comune di Bordolano che è posto, però, a più di 1 Km a Nord-Est dalla zona considerata. Altri pozzi pubblici nelle vicinanze dell'area sono quelli a servizio dell'acquedotto del comune di Corte de' Cortesi (Corte de' Cortesi I e Corte de' Cortesi II), che sono posti rispettivamente 2,3 Km e 1,7 Km a Sud-Est dell'area in esame.

Nel caso in cui in futuro dovesse rendersi necessaria la revisione dei volumi richiesti o degli usi effettuati, sarà necessario che la ditta titolare della concessione presenti idonea richiesta di variante della concessione al competente ufficio della Provincia di Cremona.

- Norme e programmazione sui rifiuti e aree naturali

Dall'analisi della documentazione è emerso che:

- la modifica del complesso prevede un diverso assetto impiantistico (in particolare il passaggio da 4 a 3 unità Turbo-Compressori installate e l'aumento della superficie in pianta dei Gas Cooler) ed una disposizione delle apparecchiature ausiliarie e fabbricati degli Impianti (anche nell'ottica di maggiore aderenza alle prescrizioni emanate) differenti rispetto alla configurazione originaria, già oggetto di giudizio di compatibilità ambientale positivo;
- non si riscontra la definizione di attività riconducibili ad effettivi interventi di gestione rifiuti, pur se da approfondire la tematica legata alla possibilità di esclusione dall'applicazione della parte IV del D.Lgs. 152/2006, ai sensi dell'art. 185, comma 1, lettera a, del sistema di eliminazione aeriformi indicato come candela/blow-down;
- gli effettivi elementi che è stato possibile riscontrare attengono alla produzione di rifiuti di vario genere ed in particolare al deposito degli stessi, in aree appositamente

attrezzate, ovvero in vari serbatoi dislocati in sito, in attesa di conferimento a successive fasi di gestione presso terzi;

- non vi sono fattori per identificare esplicite attività di stoccaggio rifiuti, pertanto per i rifiuti generati si dovrà provvedere al deposito temporaneo (ex art. 183, comma 1, lettera bb, D.Lgs. 152/2006), osservando in particolare la necessità (per quanto riscontrato circa talune descrizioni e volumetrie riportate) che debba essere garantita una frequenza almeno trimestrale del conferimento dei rifiuti stessi ad altri soggetti/impianti;
- rilevando la produzione di oli minerali esausti (ed acque oleose) riconducibili al D.Lgs. 95/1992, si riscontra sarà necessario valutare un adeguamento delle modalità di deposito a quanto dettato dal D.M. 392/1996 (elemento non attualmente verificabile, peraltro attesa la mancata definizione in termini quantitativi);
- sarà necessario che in fase progettuale, maggiore e specifico dettaglio debba essere fornito per quanto riguarda tutte le sezioni di movimentazione e deposito dei rifiuti, le relative modalità e caratteristiche impiantistiche, elementi ora portati solo in descrizioni abbastanza generiche;
- si deve comunque considerare che comunque le modifiche previste non appaiono determinare la generazione di sensibilmente diverse qualità e quantità di rifiuti (pericolosi e non) rispetto alla precedente situazione;
- per le fasi di realizzazione non è previsto ricorso alla disciplina ex art. 184-bis D.Lgs. 152/2006 e D.M. 161/2012, in materia di utilizzo di terre e rocce di scavo generate;

3. AREA INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO – SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI

Con riferimento all'oggetto esaminata la documentazione relativa, per quanto di competenza, nulla si ha da osservare a riguardo.

Del che si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto come appresso.

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Silvio Masullo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.